



LO SAPEVI CHE?



TUTTI I CANI PADRONALI VANNO MICROCHIPPATI PER LEGGE

IL MICROCHIP SERVE PER IDENTIFICARE IL CANE E IL PROPRIETARIO E COMBATTERE IL RANDAGISMO MEDIANTE LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DI TUTTI I CANI ALL'ANAGRAFE CANINA.

L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP PRESSO LE STRUTTURE DELLE ASL È GRATUITA E VA EFFETTUATA ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'INIZIO DEL POSSESSO O ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NASCITA E, COMUNQUE, PRIMA DELLA SUA CESSIONE A QUALSIASI TITOLO, ALTRIMENTI SI RISCHIA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA CHE VA DA EURO 100 A 600. (ART. 6, COMMA 3, LEGGE REGIONALE CAMPANIA 3/2019).




I CUCCIOLI SI POSSONO ADOTTARE SOLO DOPO 60 GIORNI DALLA NASCITA

SEPARARE UN CUCCIOLO DALLA MADRE PRIMA DI 60 GIORNI PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSO PER LA SUA SALUTE PERCHÉ È IN QUESTO PERIODO CHE AVVIENE SIA LO SVEZZAMENTO CHE LA SOCIALIZZAZIONE, DUE FASI FONDAMENTALI PER LA CORRETTA CRESCITA DEL CUCCIOLO. LA SEPARAZIONE DALLA MADRE NON DOVREBBE MAI AVVENIRE PRIMA DEI 60 GIORNI (È IL MINIMO ASSOLUTO).




TAGLIARE ORECCHIE, CODA E CORDE VOCALI AI CANI È UN REATO PUNITO DALLA LEGGE

LA CONVENZIONE EUROPEA DI STRASBURGO DEL 1987 PREVEDE ESPRESSAMENTE IL DIVIETO DI INTERVENTI CHIRURGICI DESTINATI A MODIFICARNE L'ASPETTO O FINALIZZATI AD ALTRI SCOPI NON CURATIVI COME, PER ESEMPIO, IL TAGLIO DELLA CODA, DELLE ORECCHIE, CORDE VOCALI, UNGHIE E DENTI. IN ITALIA, QUINDI, GLI INTERVENTI CHIRURGICI DESTINATI A MODIFICARE L'ASPETTO DI UN ANIMALE D'AFFEZIONE SONO VIETATI. LE MUTILAZIONI DI CODA (CAUDOTOMIA) E ORECCHIE (CONCHECTOMIA) CONFIGURANO IL REATO DI MALTRATTAMENTO PUNITO DALL'ART. 544 TER C.P., CHE PREVEDE FINO A 18 MESI DI RECLUSIONE O UNA MULTA FINO A 30 MILA EURO.



TENERE I CANI A CATENA È PUNIBILE PER LEGGE

LEGARE A CATENA, O ALTRO STRUMENTO SIMILARE, UN CANE O ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE È VIETATO DALL' ART. 9, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 3/2019) PUNIBILE CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 300 A 2.000.



I CANI NON POSSONO ESSERE AFFIDATI A MINORI E/O PERSONE CON PRECEDENTI PENALI

IN BASE ALL'ART. 2052 DEL CODICE CIVILE IL PROPRIETARIO\POSSESSORE DI UN ANIMALE È RESPONSABILE PER I DANNI CAGIONATI DA QUEST'ULTIMO, QUINDI ANCHE SE IL CANE È GESTITO DA ALTRI SOGGETTI DEL NUCLEO FAMILIARE.

IN PARTICOLARE, L'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 6 AGOSTO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PROROGATA PERIODICAMENTE, VIETA LA DETENZIONE O IL POSSESSO DI CANI DICHIARATI A RISCHIO DI ELEVATA PERICOLOSITÀ A MINORI COSÌ COME ANCHE A COLORO CHE ABBIANO RIPORTATO UNA CONDANNA PER REATI CONTRO GLI ANIMALI.

